

La seduta comincia alle 10,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge: Antonio Russo: Incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (2284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Antonio Russo: « Incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ».

Ricordo che la Commissione, nella seduta del 5 giugno 2002, ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge n. 2284 con la votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Successivamente a tale data, si sono realizzati i presupposti per richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa, come è stato comunicato alla Commissione nella seduta del 12 giugno scorso.

Nella seduta dell'Assemblea del 13 giugno 2002 è stato quindi deliberato il trasferimento in sede legislativa.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 26 minuti così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 6 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 1 ora;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 45 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 35 minuti;

UDC (CCD-CDU): 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 9 minuti; Verdi-L'Ulivo: 7 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani Nuovo PSI: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 15 minuti, così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 15 minuti;

interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 55 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 40 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 30 minuti;

Alleanza nazionale: 20 minuti;
Margherita, DL-l'Ulivo: 18 minuti;
UDC (CCD-CDU): 15 minuti;
Lega nord Padania: 12 minuti;
Rifondazione comunista: 10 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Verdi-L'Ulivo: 6 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, onorevole Di Giandomenico, mi richiamo alla relazione svolta durante l'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo che la Commissione nel corso dell'esame in sede referente ha definito un nuovo testo; propongo che venga adottato come testo base il testo predisposto durante l'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di oggi, martedì 18 giugno.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 21 giugno 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale (C. 2284).**

**TESTO PREDISPOSTO AL TERMINE DELL'ESAME IN SEDE RE-
FERENTE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

